

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRECO, GRIMALDI, CHIAROLANZA, ALLIATA DI MONTEREALE, CAFIERO,
DEL FANTE, PREZIOSI, JANNELLI, SPADAZZI, AMATO**

Annunziata il 25 ottobre 1957

Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la precedente riforma della pubblica amministrazione avvenuta per regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli ufficiali delle Forze armate giustamente ottennero la loro equiparazione economica al personale di gruppo *A* delle carriere civili dello Stato. Nulla però si fece per definire la posizione dei sottufficiali i quali, essendo, gerarchicamente e concretamente, gli immediati collaboratori degli ufficiali, avrebbero dovuto, di conseguenza e fin da allora, essere equiparati agli effetti economici-giuridici agli impiegati civili dello Stato, gruppo *B*.

E nonostante che tale problema dell'equiparazione dei sottufficiali fosse stato per ben sette lustri invocato dagli interessati, segnalato sempre e soprattutto recentemente dalla stampa tecnica e quotidiana, ed anche raccomandato nei due rami del Parlamento, soltanto da poco tempo i sottufficiali hanno ottenuto un certo loro allineamento economico al personale civile delle carriere esecutive statali (ex gruppo *C*), e ciò per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ma tale allineamento economico, così come risulta dalla tabella unica allegata al

citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre a non riferirsi agli stipendi del personale delle carriere di concetto (ex gruppo *B*), non si riferisce nemmeno agli stipendi del personale delle carriere esecutive (ex gruppo *C*), in quanto, non essendo stato equiparato lo stipendio del maresciallo maggiore — grado all'apice della gerarchia dei sottufficiali a cui si perviene per anzianità di servizio congiunta al merito — a quello che percepisce l'impiegato civile all'apice della carriera esecutiva statale, sono stati economicamente e moralmente declassati tutti i gradi della gerarchia dei sottufficiali.

Tale declassamento colpisce infatti l'aiutante di battaglia e maresciallo maggiore (e gradi corrispondenti) fino al sergente (e gradi corrispondenti). Inoltre, essendosi allineato soltanto l'esiguo gruppo degli aiutanti di battaglia all'archivista capo della citata carriera esecutiva, si è instaurato un vero e proprio criterio di graduazione economico-gerarchica fra i detti aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori, pur avendo questi ultimi le stesse attribuzioni e svolgendo le stesse funzioni degli aiutanti di battaglia. Questo criterio, oltre a danneggiare ed offendere ancor più i marescialli

maggiori, danneggia ed offende tutti gli altri sottufficiali i quali vengono così a percepire uno stipendio di molto inferiore a quello che percepiscono gli impiegati della carriera esecutiva nei gradi corrispondenti, tanto è che il sergente è stato completamente escluso dall'equiparazione in quanto il suo stipendio non trova alcun riferimento con lo stipendio che percepisce l'applicato-aggiunto, grado iniziale della carriera esecutiva.

È questa una ingiustizia che è tanto più palese quando si consideri che i sottufficiali, oltre a svolgere mansioni di ufficio del personale di concetto e della carriera esecutiva, svolgono anche e prevalentemente compiti di carattere tecnico-professionale, di comando e di istituto; non hanno limitazione di orario e spesso rischiano di perdere la vita, e non soltanto in guerra. E di contro a questi titoli e benemeritenze, essi, a differenza degli impiegati civili, hanno una carriera lenta nelle promozioni e bassi limiti di età per il collocamento a riposo.

L'articolo 36 della Carta costituzionale vuole assicurare a tutti coloro che danno prestazione di attività una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del loro lavoro, ed allora come può non tenersi conto altresì delle attribuzioni, e responsabilità dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia? Trattasi di sottufficiali comandanti di

plotoni, di distaccamenti, di polveriere, di stazioni, di sezioni, di brigate, di aeroporti, di capitanerie di porto, di piccole navi; di piloti di reattori, di direttori di stazioni meteorologiche e telecomunicazioni. Sottufficiali per i quali finalmente e concretamente deve essere riconosciuto che la portata della loro prestazione — sia per titolo di studio, sia per gli innumerevoli corsi professionali e di specializzazione che essi frequentano — non è invero da meno di quella degli impiegati civili. Si deve infatti riconoscere che proprio sui sottufficiali poggiano gran parte dei gravosi ed importanti compiti delle nostre Forze armate e Forze di polizia, le quali tutte rappresentano sicuro presidio e garanzia della libertà e della sicurezza del cittadino e della Nazione.

Bisogna perciò compiere un atto di giustizia, bisogna cioè che da parte dello Stato sia dato a questi benemeriti sottufficiali la adeguata e completa sistemazione economica che essi meritano, perché ciò avrà anche positivi riflessi sul servizio che essi sono chiamati a compiere.

Onorevoli colleghi, sottoponiamo al vostro attento esame, alla vostra sensibilità e competenza la presente proposta di legge che riteniamo organica, completa e rispondente alle ansiose attese dei sottufficiali. Siamo sicuri che su di essa proposta convergerà l'unanime consenso per la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono stabiliti in conformità al sotto indicato rapporto economico-giuridico di comparazione col personale civile delle carriere esecutive e corrispondenti coefficienti di cui alla tabella stessa:

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	CARRIERE ESECUTIVE	SOTTUFFICIALI
325	975.000	(ex grado VIII)	Aiutante di battaglia delle Forze armate Aiutante di battaglia delle Forze di polizia. Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate aventi 30 anni di servizio, oppure 8 anni di permanenza nel grado. Maresciallo maggiore delle Forze di polizia aventi 30 anni di servizio, oppure 8 anni di permanenza nel grado.
274	813.000	Archivista Capo amministrazioni centrali	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate. Maresciallo maggiore delle Forze di polizia.
229	687.000	1° Archivista amministrazioni centrali.	Maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate. Maresciallo capo delle Forze di polizia.
202	606.000	Archivista amministrazioni centrali.	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate. Maresciallo ordinario delle Forze di polizia.
180	540.000	Applicato amministrazioni centrali.	Sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate. Brigadiere.
173	519.000	—	Vice brigadiere.
157	471.000	Applicato aggiunto amministrazioni centrali.	Sergente.

Le disposizioni relative alle indennità e agli altri assegni dovuti per la qualifica di militare dei sottufficiali rimangono immutate.

ART. 2.

I sottufficiali che usufruiscono del trattamento ordinario di quiescenza e quelli che

usufruiscono del trattamento giuridico-economico di sfollamento riliquidano detto trattamento in dipendenza del nuovo inquadramento di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.